

**Allegato 2 della Deliberazione n. 5/2023**
**Assemblea dei soci del 18 luglio 2023**
**PRINCIPALI MODIFICHE ALLO STATUTO PROPOSTE**

Si segnala che a seguito della cancellazione di due articoli risulta mutata la numerazione.

ARTICOLO	MODIFICA ARTICOLO	MOTIVAZIONE
Articolo 3 "Durata"	Viene proposto di portare la durata di vita dell'Associazione dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2040	<p>Ai fini della candidatura al bando di selezione del GAL e della Strategia di Sviluppo 2023-2027, è necessario che l'associazione risulti attiva per il prossimo periodo di programmazione europea.</p> <p>Inoltre per il conseguimento dell'obiettivo 1 "Rafforzamento della Struttura di gestione del GAL Valle d'Aosta", inserito nelle Linee di Sviluppo dell'Associazione, approvate con Delibera dell'Assemblea n. 3/2022, occorre porre rimedio al turn over del personale avvenuto nella programmazione 2014-2022, proponendo ai dipendenti una prospettiva di lavoro più duratura e stabile.</p>
Articolo 4 "Oggetto sociale"	L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile e durevole delle zone rurali, sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio, elaborando e attuando le strategie di sviluppo locale partecipativo, di cui all'art. 31 comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/1060, assolvendo in particolare le funzioni, di cui all'art. 33 comma 3 dello stesso Regolamento (UE) 2021/1060.	Viene proposto di modificare l'oggetto sulla base dei nuovi regolamenti europei entrati in vigore.
Articolo 6" Fondo rischi"	L'Assemblea ha stabilito che <u>il 5% di tutti i contributi regionali assegnati al GAL Valle d'Aosta</u> , sia accantonato a fondo rischi, il cui residuo verrà ripartito tra gli associati in sede di scioglimento dell'Associazione.	<p>Lo Statuto viene adeguato rispetto alle decisioni prese dall'Assemblea dei soci durante l'approvazione del bilancio consuntivo 2022.</p> <p>Nell'attuale Statuto si fa riferimento solamente alla Misura 19.4 del periodo di programmazione 2014/2020.</p>

ARTICOLO	MODIFICA ARTICOLO	MOTIVAZIONE
Articolo 7 “Ammissione degli associati”	Nel rispetto del principio di inclusione, l’Associazione, in conformità dell’articolo 31, comma 2 lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060, è composta da “rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale”.	Viene introdotto il riferimento al Regolamento (UE) 2021/1060
Ex Articolo 7 “Associati pubblici e privati”	Eliminato	Nell’articolo “Ammissione degli associati” viene indicata la differenza tra associati pubblici e privati. L’articolo risulta una ripetizione.
Articolo 9 “Esclusione dell’associato”	In particolare, l’Associato può essere escluso laddove: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l’ammissione;</li> <li>- non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;</li> <li>- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione o pregiudichi in qualunque modo le attività dell’Associazione, anche svolgendo attività in concorrenza con l’Associazione stessa.</li> </ul>	Sono state specificate meglio le casistiche dell’esclusione.
Articolo 14 “Svolgimento dell’Assemblea”	Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e sono vincolanti per tutti i soci. Con riguardo ai quorum deliberativi e costitutivi, si applica l’art. 21 del codice civile.: l’Assemblea delibera a maggioranza di voti, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.  Non sono ammesse deleghe tra i soci per la partecipazione e il voto in Assemblea.	Vengono specificate meglio le modalità di voto e i quorum deliberativi previsti dal Codice civile, le funzioni del Coordinatore ed esplicitate le deliberazioni

ARTICOLO	MODIFICA ARTICOLO	MOTIVAZIONE
Articolo 15 "Comitato direttivo"	Il GAL è ora composto da "rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale". La composizione del Comitato direttivo garantisce che la rappresentanza dei soci privati, appartenenti a diversi gruppi di interesse, sia almeno pari ai 3/5 dei membri.	Il Regolamento (UE) 2021/1060 elimina la condizione prevista dall'art. 34 del Reg. 1303/2013 in cui era previsto che il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenisse da partner che sono autorità non pubbliche.
Ex Articolo 15 "Elezioni del Comitato direttivo"	L'articolo è stato eliminato	Le modalità di voto indicate nell'articolo non sono mai state utilizzate nella pratica e risultano di difficile applicazione visto il numero esiguo di soci privati. Il Comitato direttivo è composto da cinque componenti, scelti dall'Assemblea tra i suoi membri o tra i loro rappresentanti o delegati come indicato all'art. 15.
Articolo 16 "Competenza del Direttivo"	Tra i compiti sono stati inseriti la nomina del Presidente e la proposta di esclusione degli associati.	La modifica è funzionale a specificare meglio le competenze del Comitato direttivo
Articolo 17 (ex art. 18) "Convocazione del Comitato direttivo"	L'articolo è stato rinominato "Convocazione e funzionamento del Comitato direttivo" È stato altresì specificato che le funzioni di segretario sono svolte dal Coordinatore	Precisazione
Articolo 21 "Segretario"	È stato eliminato l'articolo 21	È stato eliminato l'articolo in quanto trattasi di una funzione e non di una figura presente tra gli organi dell'associazione o nella Struttura di Gestione. La funzione di Segretario e le relative responsabilità sono in capo al Coordinatore del GAL, che è la figura che si occupa della predisposizione delle deliberazioni e dei verbali del Comitato direttivo e dell'Assemblea.
Art. 21 Ex art. 23 "Bilancio"	E' stato specificato che si tratta del bilancio consuntivo	Precisazione
Art. 24 Ex art. 26 "Normativa applicabile"	Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nel Regolamento (UE) 1060/2021.	E' stato sostituito il Regolamento UE 1303/2013 in quanto non più in vigore nella nuova programmazione.